

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 86/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARA DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Giacomense di Masi San Giacomo (Ferrara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’A.C. PATERNO’ 2004 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SIRACUSA/PATERNÒ DEL 13.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOGHERA/DARFO BOARIO DEL 16.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 17.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Voghera S.r.l. di Voghera (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Luciano Avv. Alessandro – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 5) **RICORSO DELL’ U.S. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAVINI ANDREA, SEGUITO GARA GROTTAMMARE/TOLENTINO DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Tolentino di Tolentino (Macerata), per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDERUCCIO PIETRO, SEGUITO GARA NOCERINA/CASTROVILLARI DEL 12.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) dichiara estinto il procedimento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma il 25 Gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete